

CAPO VI INGEGNERIA NAVALE

Art. 52. - Ferma restando l'applicazione delle norme generali, in quanto non modificate dalle seguenti, per la determinazione degli onorari per prestazioni inerenti all'ingegneria navale si seguono le seguenti particolari modalità.

Art. 53. - Quando l'ingegnere navale debba permanere fuori residenza, all'estero o in navigazione, gli onorari a vacanza di cui all'articolo 4 vengono aumentati del 50 per cento.

Art. 54. - Agli effetti della determinazione degli onorari, le prestazioni dell'ingegnere navale possono riguardare:

- 1° nuove costruzioni;
- 2° lavori di riparazione o trasformazione;
- 3° liquidazioni;
- 4° salvataggi e recuperi;
- 5° perizie di accertamento o valutazione di danni;
- 6° perizie per valutazione di navi.

Nel caso di cumulo di alcuni fra gli incarichi qui specificati relativamente ad uno stesso lavoro, si applicano al 100 per cento la tariffa relativa all'incarico principale ed al 30 per cento quelle relative agli incarichi secondari.

Art. 55. - TARIFFA I. - *Nuove costruzioni*

IMPORTO DELL'OPERA				ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO
Fino a		L.	2.000.000	12,264336
Sul di più	fino a	"	5.000.000	9,198252
"	"	"	20.000.000	4,599124
"	"	"	50.000.000	2,299561
"	"	"	100.000.000	0,919824
"	"	"	200.000.000	0,827841
"	"	"	300.000.000	0,705198
"	"	"	500.000.000	0,613216
"	"	"	1.000.000.000	0,490573
"	"	"	2.000.000.000	0,367929
Sul di più		"		0,306608

I-a). - Per progetti dettagliati si applica la tariffa I al 100 per cento sul costo dello scafo, dell'allestimento e dell'apparato motore.

Il progetto dettagliato comprende l'insieme dei piani dello scafo da presentare ai registri di classificazione (sezione maestra e piano dei ferri) per la approvazione del progetto di una nave, il piano di costruzione, gli elementi della carena, lo studio della stabilità e dell'assetto, i piani dei ponti, il piano generale dell'apparato motore corredato dei dati principali e degli altri richiesti dai registri di classificazione e il preventivo di costo.

Nella tariffa I al 100 per cento è compreso il compenso per quelle variazioni che si debbono introdurre nei disegni su richiesta dei registri di classificazione.

E' pure compreso il compenso per la formazione delle specifiche, l'assistenza al committente

Per i piani particolareggiati di parte dell'apparato motore, di parti dello scafo e dell'arredamento del piroscavo il compenso deve convenirsi.

I-b). - Per progetti di massima di scafi, apparati motori ed allestimento si applica il 50 per cento della tariffa I.

I-c). - Per revisione di progetti altrui o di offerte: per un solo progetto od una sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa I.

Per ogni progetto od offerta in più relativa allo stesso lavoro il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa I.

I-d). - Per assistenza e lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della tariffa I, oltre le precedenti competenze.

Note.

A) Per alcune soltanto fra le diverse parti di uno stesso progetto, ossia scafo, apparato motore, sistemazioni interne, è da applicare la tariffa I a ciascuna delle parti a seconda del loro sviluppo relativamente al valore delle parti medesime.

B) Gli onorari risultanti dalla precedente tariffa sono aumentati dal 15 al 20 per cento per i piroscavi cisterna o frigoriferi; del 30 per cento per i piroscavi passeggeri.

C) Qualora per un progetto già studiato si richiedano varianti da parte del committente, l'onorario risultante dalla tariffa sarà aumentato a discrezione secondo l'importanza del lavoro richiesto.

D) Oltre quanto è detto all'art. 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese del disegnatore.

Art. 56. - TARIFFA II. - Lavori di riparazione o trasformazioni.

IMPORTO DELL'OPERA				ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO
Fino a		L.	500.000	12,264336
Sul di più	fino a	"	1.000.000	11,651119
"	"	"	2.000.000	10,731292
"	"	"	3.000.000	9,198252
"	"	"	5.000.000	7,665208
"	"	"	10.000.000	6,132168
"	"	"	25.000.000	3,679300
"	"	"	50.000.000	1,839650
"	"	"	100.000.000	1,533040
"	"	"	200.000.000	1,226433
"	"	"	400.000.000	1,073127
"	"	"	650.000.000	0,919824
"	"	"	1.000.000.000	0,766520
Sul di più		"		0,613216

II-a). - Per controllo dettagliato con specifiche, assistenza ai lavori e relativi controlli, ecc., si applica la tariffa al 100 per cento.

II-b). - Per progetti di massima si applica il 30 per cento della tariffa II.

II-c). - Per revisione di progetti altrui e di offerte: per un solo progetto od una sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa II.

Per ogni progetto ed ogni offerta in più, il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa II.

II-d). - Per l'assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della tariffa II.

Note.

A) Onorario complessivo minimo per la tariffa II lire 46.285,5.

B) per le varianti di un progetto già studiato si veda nota C) della tariffa I.

C) Oltre quanto è detto all'art. 6 delle forme generali, sono da computarsi a parte le spese dei disegnatori.

Art. 57. - TARIFFA III. - Liquidazioni.

IMPORTO DELL'OPERA				ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO
Fino a		L.	500.000	3,066084
Sul di più	fino a	"	1.000.000	2,912779
"	"	"	2.000.000	2,759474
"	"	"	3.000.000	2,452867
"	"	"	5.000.000	2,146257
"	"	"	10.000.000	1,533040
"	"	"	25.000.000	0,919824
"	"	"	50.000.000	0,613216
"	"	"	100.000.000	0,551894
"	"	"	200.000.000	0,490573
"	"	"	400.000.000	0,429250
"	"	"	650.000.000	0,367929
"	"	"	1.000.000.000	0,306607
Sul di più		"		0,245287

III-a). - Per la liquidazione delle fatture relative a lavori progettati e diretti da altri, compresi i relativi controlli ed i computi metrici, si applica la tariffa III al 100 per cento.

III-b). - Per liquidazione delle fatture relative a lavori diretti dal professionista si applica il 50 per cento della tariffa III.

III-c). - Per liquidazione delle fatture senza aver visto i lavori si applica il 30 per cento della tariffa III.

Note

A) oltre le precedenti competenze, sono da computarsi i diritti fissi di visita a bordo come segue:

1° diritto fisso per la visita a bordo, lire 9.257,5;

2° diritto fisso per ogni successiva visita, lire 4.628,75;

3° per sopralluoghi e visite in bacino, visite interne di caldaie, di doppio fondo, gavoni, cisterne, i precedenti diritti sono aumentati del 50 per cento.

B) Il compenso globale non deve mai essere inferiore al 5 per cento del ribasso ottenuto nella liquidazione, né, ad ogni modo, inferiore a lire 9.257,5.

Art. 58. - TARIFFA IV. - Salvataggi e recuperi

(Tariffa a base percentuale dei lavori da salvare per corpo e merci)

IMPORTO DELL'OPERA				ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO
Fino a		L.	500.000	12,264336
Sul di	fino a	"	1.000.000	11,651119

più				
"	"	"	2.000.000	10,731292
"	"	"	3.000.000	9,198252
"	"	"	5.000.000	7,665208
"	"	"	10.000.000	6,132168
"	"	"	25.000.000	3,679300
"	"	"	50.000.000	1,839650
"	"	"	100.000.000	1,533040
"	"	"	200.000.000	1,226433
"	"	"	400.000.000	1,073128
"	"	"	650.000.000	0,919824
"	"	"	1.000.000.000	0,766520
Sul di più		"		0,613216

IV-a) Per direzione di lavori di salvataggio e recupero senza la gestione amministrativa, si applica la tariffa IV al 100 per cento.

IV-a') Per lo studio del recupero, senza direzione dei lavori e senza assistenza, si applica il 30 per cento della tariffa IV.

IV-b) Per assistenza ai lavori senza averne la direzione si applica il 50 per cento della tariffa IV.

IV-c) Per sopralluoghi isolati o pareri tecnici i compensi sono da stabilire caso per caso.

Note.

A) Sul valore delle merci da salvare la tariffa IV si applica con riduzione del 50 per cento.

B) Nel caso di non riuscito salvataggio si applica il 70 per cento della tariffa IV.

C) Nel caso di non tentato salvataggio il compenso è stabilito a discrezione secondo il tempo impiegato e l'importanza dell'opera prestata. Non deve essere però in nessun caso inferiore al 200 per cento della tariffa IV.

Art. 59. - TARIFFA V. - Perizie per accertamento e valutazione di danni.

IMPORTO DELL'OPERA			ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO	
Fino a		L.	500.000	6,132168
Sul di più	fino a	"	1.000.000	5,825558
"	"	"	2.000.000	5,365646
"	"	"	3.000.000	4,599124
"	"	"	5.000.000	3,832604
"	"	"	10.000.000	3,066084
"	"	"	25.000.000	1,839650
"	"	"	50.000.000	0,919824
"	"	"	100.000.000	0,827841
"	"	"	200.000.000	0,735860
"	"	"	400.000.000	0,613216
"	"	"	650.000.000	0,551894
"	"	"	1.000.000.000	0,459912
Sul di più		"		0,306608

l'assicuratore od armatore per l'accordo si applica la tariffa V al 100 per cento.

V-b). - Per l'accertamento dei danni e loro valutazione si applica il 50 per cento della tariffa V.

V-c). - Per perizie giudiziarie e stragiudiziali per accertamento di danni e causali di essi si applica la tariffa V al 100 per cento.

V-d). - Per l'assistenza a perizie nell'interesse di una parte si applica l'80 per cento di quanto è stabilito nella tariffa V-a), V-b), V-c) ove non sia presentata relazione; il 100 per cento se è presentata relazione.

Note.

A) L'onorario minimo della tariffa V è di lire 23.143,75.

Nel caso in cui il professionista dovesse anche eseguire il progetto ed assistere ai lavori di riparazione si deve cumulare la tariffa V al 30 per cento con la tariffa II al 100 per cento.

Art. 60. - TARIFFA VI. - *Perizie per valutazioni di navi.* (Tariffa a base in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento).

VI-a). - Piroscafi e motonavi da carico:

fino a tonn. di stazza lorda 300, L. 61,321 per tonn.;

sul di più fino a tonn. 1000, L. 45,987 per tonn.;

sul di più fino a tonn. 2000, L. 30,625 per tonn.;

sul di più fino a tonn. 3000, L. 22,985 per tonn.;

sul di più fino a tonn. 4000, L. 15,318 per tonn.;

sul di più fino a tonn. 5000, L. 7,650 per tonn.;

sul di più fino a tonn. 8000, L. 4,587 per tonn.;

oltre tonnellate 8000, L. 3,063 per tonnellata.

VI-b). - Piroscafi e motonavi cisterna, vale la tariffa VI-a) al 115 per cento.

VI-c). - Piroscafi e motonavi frigoriferi o miste, vale la tariffa VI-a) al 125 per cento.

VI-d). - Piroscafi e motonavi per passeggeri e navi di lusso; onorari da concordarsi in misura non minore di quelli derivanti dalla tabella VI-a) al 125 per cento.

VI-e). - Velieri:

fino a tonn. stazza lorda 300, L. 45,987 per tonn.;

sul di più fino a tonn. 600, L. 36,779 per tonn.;

sul di più fino a tonn. 900, L. 30,625 per tonn.;

sul di più fino a tonn. 1200, L. 24,525 per tonn.;

sul di più fino a tonn. 1500, L. 18,381 per tonn.;

oltre le tonnellate 1500, L. 9,190 per tonnellata.

VI-f). - Motovelieri, draghe e pontoni biga; vale la tariffa VI-e) al 125 per cento.

VI-g). - Velieri e motovelieri cisterna; valgono rispettivamente le tariffe VI-e) e VI-f) al 115 per cento.

VI-h). - Nelle stime di valori di demolizione si applica il 20 per cento della tariffa.

Note.

A) Per perizie di base ad elementi sommari anche senza visita della nave, allo scopo di stabilire l'ordine di grandezza del valore venale, da esprimersi in un «certificato di valutazione» a qualunque scopo inteso si applicano le tariffe base al 100 per cento col minimo di lire 9.257,50.

B) Per perizie particolareggiate basate su specifici criteri di valutazione e corredate di relazione motivata ed eventualmente di descrizioni, computi o tipi, si applica la tariffa base al 250 per cento col minimo di lire 27.772,50.

C) Per perizie analitiche, ossia particolareggiate integrate da specifiche o distinte dello stato e del valore di singole strutture o parti dello scafo, attrezzature, macchinari o impianti appartenenti al complesso periziato, nonché in ogni altro caso di particolare complessità e difficoltà si applica la corrispondente tariffa base al 250 per cento col minimo di lire 46.287,50.

D) Per eventuali accessi a bordo, aiuti e spese, si procede alla integrazione del complesso secondo le norme generali.

E) per piroscafi e motonavi di oltre 16 anni e velieri e motovelieri di oltre 20 anni di età come pure per bastimenti con certificato di classe di prossima scadenza, la relativa tariffa base va applicata al 110 per cento.

Art. 61. - Per i lavori o progetti di impianto di cantieri navali, per costruzione o riparazione di navi e di officine relative, per progetti e costruzioni di bacini, per perizie di cantieri, ecc., si applicano le norme di cui al capo II della presente tariffa.

Art. 62. - Per studi di varo e di mancato varo, per collaudo di materiali diversi presso stabilimenti, per collaudi e prove idrauliche e prove di macchinari i compensi sono da stabilire caso per caso a discrezione del professionista.